

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015**  
**573/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI NELLE MACROZONE CONTINENTE E SARDEGNA, PER L'ANNO 2016.**  
**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 6 novembre 2015, prot. Autorità 6 novembre 2015, n. 33421 (di seguito: comunicazione 6 novembre 2015);
- la comunicazione di Terna, in data 9 novembre 2015, prot. Autorità 18 novembre 2015, n. 34586 (di seguito: comunicazione 9 novembre 2015).

### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 64 e 65, *ex* deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (di seguito, se non diversamente specificato, i commi inizianti per 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire:
  - nel caso di unità termoelettrica, la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - nel caso di unità termoelettrica, il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
  - nel caso di unità termoelettrica alimentata a gas naturale o a gas naturale da giacimenti minori isolati di tipo turbogas o a ciclo combinato a basso coefficiente di utilizzo, la stima del fattore di carico;
  - nel caso di unità idroelettrica, la categoria di appartenenza tra quelle indicate al comma 64.28;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
  - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
  - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- Terna ha pubblicato l’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l’anno 2016, che include, con riferimento alle macrozone Continente e Sardegna, gli

impianti Montemartini di ACEA ENERGIA HOLDING S.P.A., Porcari di AXPO ITALIA S.P.A., Assemini e Portoferraio di ENEL PRODUZIONE S.P.A.;

- le comunicazioni 6 e 9 novembre 2015 di Terna riportano, tra l'altro, le proposte previste dal comma 64.31 in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2016 nelle macrozone Continente e Sardegna (di seguito: impianti rilevanti);
- dalla comunicazione di Terna emerge che uno degli utenti del dispacciamento titolari di impianti rilevanti si è avvalso della facoltà di cui al comma 64.30, lett. b), richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti di capacità essenziale per l'anno 2016 nella sua disponibilità.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, in relazione alle unità di produzione degli impianti rilevanti e con efficacia limitata all'anno 2016, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo;
- prorogare i termini per la presentazione di istanze relative ai parametri tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.8, al fine di consentire agli utenti del dispacciamento interessati di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze;
- per definire il quadro regolatorio generale per l'anno 2016 in materia di determinazione dei corrispettivi per gli impianti essenziali, estendere al citato anno le disposizioni la cui validità è attualmente limitata all'anno 2015, in tema di valorizzazione delle quote e dei titoli utilizzabili per adempiere agli obblighi *Emissions Trading*

#### **DELIBERA**

1. di approvare, con efficacia limitata all'anno 2016 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b), del comma 64.31, della deliberazione 111/06 (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30), che Terna ha presentato all'Autorità mediante le comunicazioni 6 e 9 novembre 2015, con riferimento alle unità di produzione degli impianti rilevanti nelle macrozone Continente e Sardegna;
2. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - al comma 64.19.3, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera seguente: “  
d) per l'anno 2016, è pari al valore dell'omonimo parametro di cui al combinato disposto dell'art. 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel e della deliberazione 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel.”;

- al comma 65.6, le parole “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2014 al 2016”;
  - al comma 65.6, le parole “ $P_{FLEX}$  è il parametro di cui all’articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel” sono sostituite dalle parole seguenti:  
“ $P_{FLEX}$  è il parametro di cui all’articolo 4 della deliberazione 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel e alla deliberazione 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel”;
  - al comma 77.25, dopo la lettera i), è aggiunta la lettera seguente: “  
j) agli utenti del dispacciamento interessati, è riconosciuta la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, di cui al comma 64.11, e dei parametri tipici, di cui al comma 65.3.6, anche oltre i termini di cui, rispettivamente, ai commi 64.30 e 65.3.7, a condizione che sia supportata da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili; se la citata facoltà è esercitata, Terna presenta all’Autorità una proposta in merito alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento entro quindici (15) giorni dalla ricezione delle richieste medesime; la proposta di Terna deve essere espressamente approvata dall’Autorità.”;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*